



Ministero dell'Istruzione  
Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia  
Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738  
[WWW.ICCOMOPRESTINO.EDU.IT](http://WWW.ICCOMOPRESTINO.EDU.IT) - E-MAIL: [COIC81300N@ISTRUZIONE.IT](mailto:COIC81300N@ISTRUZIONE.IT) –  
PEC: [COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT)

CF:80020220135 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF74US - CODICE IPA: ISTSC\_COIC81300N

Prot.n. 0000081/I.1

p.c. Comune di Como e  
Comune di San Fermo

Como, 9/1/2022

A tutto il personale in servizio

Al DSGA

Al sito

Agli atti

**OGGETTO:** nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

### Premessa

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione.

Lo sfondo di riferimento è lo stato vaccinale dei bambini; allo stato attuale abbiamo l'autorizzazione a consultarlo, per disporre la ripartizione degli alunni in DAD e in presenza-sorvegliata.

Alcune famiglie che hanno aderito alla campagna vaccinale nelle due fasi di accesso per età ci hanno fatto avere il certificato in modo spontaneo, solidale ma frammentario. Ho rivolto un quesito ad ATS per lo scambio di dati.

In calce uno stralcio dal sito di Regione Lombardia con indicazioni sulla campagna vaccinale 5-11 anni e 12+ anni<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Piano di vaccinazione anti Covid-19 di Regione Lombardia – bambini

A partire da domenica 12 dicembre è possibile prenotare la prima dose di vaccino anti Covid-19 anche per i bambini dai 5 agli 11 anni, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute n. 0056429-07/12/2021-DGPRE-DGPRE-P.

Il giorno della somministrazione del vaccino i bambini dovranno avere 5 anni compiuti.

I genitori di bambini appartenenti a questa fascia di età che non riescono ad accedere alla prenotazione possono utilizzare il pulsante "Richiedi Abilitazione" per procedere alla registrazione e richiedere l'inserimento dei dati del minore. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione sarà possibile accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione del vaccino.

Il seguente documento può essere stampato e tenuto sottomano nei plessi con la precisazione che è quanto ad oggi – 9 gennaio 2022 – disponiamo.

**Necessario far avere alla Segreteria nomi, CF, mail e cellulare di TUTTO il personale esterno**

## **SCUOLA DELL'INFANZIA**

In presenza **di un caso** di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i **bambini** appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica: **sospesa per 10 giorni**;
- misura sanitaria: **quarantena della durata di 10 giorni** con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

**Per il personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

### **STRALCIO DELLA CIRCOLARE: Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della

---

I genitori del bambino dovranno presentarsi al centro vaccinale muniti del consenso informato e comunicare al medico vaccinatore del Centro Vaccinale che il minore non è stato sottoposto alla somministrazione di vaccini vivi attenuati (ad es. influenza spray nasale, morbillo parotite rosolia e varicella, febbre gialla) nei 14 giorni precedenti e che non riceverà vaccini nei 14 giorni successivi alla vaccinazione anti Covid-19 (è anche possibile presentare il certificato vaccinale del minore).

Il giorno della vaccinazione è necessario che sia presente anche uno solo dei genitori/tutori legali, il quale dichiarerà di aver informato l'altro genitore.

Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella formulazione specifica approvata da AIFA. La seconda dose dovrà essere somministrata a distanza di 3 settimane (21 giorni) dalla prima.

Nei bambini sottoposti a trapianto di organo solido, trapianto di cellule staminali emopoietiche o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia o a trattamenti farmacologici (vedi Circolare 41416-14/09/2021-DGPRES) sarà possibile somministrare una dose addizionale almeno 28 giorni dopo la seconda dose. A partire da sabato 8 gennaio 2022 possono prenotare la terza dose (booster) di vaccino anti Covid-19 anche i cittadini appartenenti alla fascia di età 12-15 anni (con somministrazioni a partire da lunedì 10 gennaio).

La dose booster è inoltre accessibile per tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 16 anni, per gli iscritti all'AIRE, per coloro che appartengono alle altre categorie previste dall'Ordinanza 7/2021, per il personale SASN, per i cittadini stranieri o in possesso di codice STP.

A partire da sabato 8 gennaio 2022, la "terza dose" può essere prenotata dai cittadini che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 4 mesi (120 giorni), come previsto dalla Circolare del Ministero della salute 0059207-24/12/2021-DGPRES-DGPRES-P.

I cittadini di età pari o superiore a 12 anni possono invece richiedere la somministrazione della prima dose di vaccino anti Covid-19 presentandosi direttamente in uno dei centri vaccinali del territorio lombardo (non è necessaria la prenotazione).

quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5

## SCUOLA PRIMARIA

In presenza di **un solo caso** di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli **allievi** frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- **attività didattica: in presenza.** Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri → il servizio ristorazione ha previsto misure opportune – vedi comunicazione a parte
- misura sanitaria: **sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare** da svolgersi prima **possibile (T0)** dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo **cinque giorni (T5)**. In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è **negativo** si può rientrare a scuola. Se invece è **positivo**, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.--> come da precedenti disposizioni

**Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.**

**In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.**

In presenza di almeno **due casi positivi** vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- **attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;**
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

**Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

### **STRALCIO DELLA CIRCOLARE: Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

## **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

In presenza di **un caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli **allievi frequentanti** la stessa classe del caso positivo si prevede:

- **attività didattica: in presenza**, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

**Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.**

In presenza di **due casi positivi** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- per gli alunni che **non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:**

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
  - misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
- per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  - misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

**Per il caso in esame (frequenza) corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto - sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.**

*L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano*

*dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.*

**Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

#### **STRALCIO DELLA CIRCOLARE Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

In presenza di almeno **tre casi di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per **gli allievi frequentanti** la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è **sospesa l’attività in presenza**, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

**Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

#### **STRALCIO DELLA CIRCOLARE Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

### Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, **fino al 28 febbraio 2022**, per la popolazione scolastica delle **scuole secondarie di primo** e secondo grado, in regime di Auto - sorveglianza, la possibilità di **effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.**-->  
VEDI DISPOSIZIONI ATS del 7 gennaio 2022

### Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: *"è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19."* (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Convenga

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993